

BANDO DI CONTRIBUTO ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA E DI ASTI PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2024

ART. 1 - FINALITA' E DOTAZIONE FINANZIARIA

La Camera di commercio di Alessandria-Asti, allo scopo di promuovere la competitività del sistema imprenditoriale e di incrementare la presenza delle aziende sui mercati internazionali e nazionali, ha stanziato la somma di **euro 200.000,00** per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese delle province di Alessandria e di Asti che partecipano nell'anno 2024 in presenza a fiere internazionali in Italia o a fiere all'estero con le modalità e nei termini previsti dalle norme di attuazione di seguito specificate.

ART. 2 - SOGGETTI FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie Imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 ¹;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale nel triennio precedente la presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui la Camera di commercio riscontrasse una situazione irregolare, inviterà l'impresa a regolarizzarsi entro 10 giorni di calendario dalla ricezione di tale richiesta e a trasmettere la documentazione comprovante il suddetto pagamento, pena la non ammissibilità della domanda;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di irregolarità del DURC la domanda sarà automaticamente respinta;
- g) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Alessandria-Asti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ².

¹ La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- "*piccola impresa*" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

- "*microimpresa*" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. Per approfondimenti: [Guida dell'utente alla definizione di PMI - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](#).

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda fino alla liquidazione del contributo, pena l'esclusione dal beneficio, fatti salvi i casi in cui è ammessa la regolarizzazione ai sensi del presente bando.

ART. 3 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Il bando sostiene la partecipazione in via diretta delle imprese alle seguenti tipologie di **evento fieristico** con svolgimento nel periodo **1° gennaio – 31 dicembre 2024**:

- **fiere all'estero;**
- **fiere a carattere internazionale in Italia** ³.

Sono esclusi gli eventi B2B e le fiere virtuali.

L'iniziativa dovrà essere strettamente funzionale all'attività esercitata dall'impresa nell'unità presente sul territorio delle province di Alessandria e di Asti indicata nel modulo di domanda.

La partecipazione all'evento fieristico dovrà essere comprovata dal contratto relativo all'area espositiva o dal catalogo fiera o da altra documentazione utile a dimostrare l'effettiva presenza all'evento. La mancata partecipazione alla fiera, accertata dall'Ente camerale, comporta la decadenza dal beneficio.

Gli interventi si considerano **realizzati** quando tutti i servizi **siano stati fatturati e interamente pagati**.

Sono **ammissibili** ai fini del presente bando le seguenti tipologie di spesa:

1. locazione e allestimento dell'area espositiva, compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc.;
2. iscrizione alla fiera;
3. inserimento nel catalogo fieristico;
4. trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario);
5. servizi di interpretariato, steward/hostess e promoter, nel caso in cui non siano affidati al personale interno con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione.

Ciascuna azienda può presentare **una sola domanda di contributo** a valere sul presente bando, **riferita ad un singolo evento fieristico** svoltosi nell'anno 2024. Le spese devono essere direttamente e inequivocabilmente riferibili alla fiera per la quale viene richiesto il contributo.

Non sono ammissibili le spese di personale con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con l'impresa beneficiaria, di viaggio, compresi i costi per taxi e navette, di soggiorno (vitto e alloggio), di parcheggio, spese per materiali promozionali, spese di rappresentanza e di produzione di campionature, spese di investimento, spese per servizi di consulenza specialistica relativi ad ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali.

Per ciascun costo oggetto della domanda di contributo deve essere specificato il riferimento alle tipologie di spesa ammesse dal presente bando.

Non sono ammissibili le spese fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento con la stessa – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ⁴.

³ **Le fiere a carattere internazionale in Italia sono individuate dal Calendario ufficiale 2024** approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, scaricabile dal sito web:
<http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>

⁴ Per "**assetti proprietari sostanzialmente coincidenti**" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Il bando ammette a contributo le spese sostenute nel periodo **1° gennaio - 31 dicembre 2024**. Non sono pertanto ammissibili, a titolo di esempio, spese fatturate e pagate, anche parzialmente, anteriormente al 1° gennaio 2024 o successivamente al 31 dicembre 2024, **ad eccezione degli acconti versati nell'anno 2023** riferiti all'evento fieristico oggetto della domanda di contributo. In tal caso sul giustificativo di spesa dovrà essere riportato specifico riferimento all'acconto.

In caso di partecipazione a fiera nell'ambito di uno stand collettivo regionale o nazionale o di condivisione dello stand con altre aziende, la domanda di contributo dovrà essere presentata soltanto per la parte di spese di competenza dell'impresa che si candida al bando, escluse quindi le spese già interamente coperte da altri contributi e quelle di competenza delle imprese co-espositrici.

ART. 4 - NATURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Le agevolazioni vengono accordate sotto forma di **contributo a fondo perduto**.

La Camera di commercio concede un contributo pari al **50% del valore dell'intervento**, determinato in percentuale sul valore delle spese ammesse, fino ad un massimo di:

- **€ 5.000,00 per la partecipazione a fiere in Paesi extra UE;**
- **€ 4.000,00 per la partecipazione a fiere in Paesi dell'Unione Europea;**
- **€ 2.000,00 per la partecipazione a fiere a carattere internazionale in Italia.**

La partecipazione al bando è subordinata ad un **limite minimo di spesa di € 3.000,00**

Alle imprese in possesso del **rating di legalità⁵**, in corso di validità al momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, verrà riconosciuta una **ulteriore premialità di € 150,00**, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

La dotazione finanziaria del bando pari a complessivi **€ 200.000,00** sarà così suddivisa: **€ 100.000,00 a sostegno della partecipazione a fiere che hanno avuto luogo nel 1° semestre 2024 e € 100.000,00 per le fiere del 2° semestre 2024.**

Il contributo sarà erogato all'impresa richiedente, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria di ciascun semestre, sulla base delle spese effettivamente sostenute. **Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA**, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA, senza possibilità di recupero.

Nel caso in cui, a conclusione dell'istruttoria delle domande pervenute con riferimento a ciascun semestre, risultino economie rispetto allo stanziamento destinato, queste saranno utilizzate per finanziare le eventuali iniziative non ammesse sull'altro semestre per esaurimento delle risorse, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle domande.

Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29/09/73 art. 28, **al contributo sarà applicata**, a titolo di acconto, **una ritenuta alla fonte del 4%**.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- integrare la dotazione finanziaria iniziale del bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio;
- chiudere i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'impresa può presentare domanda di contributo, nel rispetto dei termini sotto indicati, quando **tutti i servizi connessi alla partecipazione all'evento fieristico siano stati fatturati e interamente pagati**.

⁵ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012. <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/>

A pena di esclusione, le domande devono essere trasmesse tassativamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on-line “Contributi alle imprese” del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, con le seguenti modalità:

- a partire **dalle ore 9:00 del 1° luglio 2024 fino alle ore 21:00 del 31 luglio 2024** per le fiere che si sono svolte **nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2024**.
- a partire **dalle ore 9:00 del 2 gennaio 2025 fino alle ore 21:00 del 31 gennaio 2025** per gli eventi che hanno avuto luogo **nel periodo compreso tra 1° luglio e il 31 dicembre 2024**.

E' fatta salva l'anticipata chiusura del bando per esaurimento delle risorse disponibili.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo i suddetti termini. **Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al bando.**

Sul sito internet camerale www.aa.camcom.it alla sezione *Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi* - sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda e la modulistica editabile.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche.

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modello base** generato dal sistema Webtelemaco;
- b) **Modulo di domanda di contributo compilato in tutte le sue parti**, contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti all'evento fieristico oggetto della domanda di contributo, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato. **In caso di firma digitale del soggetto delegato è richiesta anche l'apposizione della firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa. Le istanze prive del modulo di domanda saranno automaticamente escluse;**
- c) Eventuale copia di un **documento di identità** in corso di validità **del titolare/legale rappresentante dell'impresa**, qualora egli sottoscriva con firma autografa la domanda di contributo;
- d) **Copia delle fatture e/o degli altri documenti di spesa** relativi agli interventi di cui all'art. 3 del presente bando (è opportuno raggruppare le fatture in un **unico file .pdf firmato digitalmente**);
- e) **Traduzione** delle eventuali fatture/documentazione di spesa in lingua straniera;
- f) **Copia delle quietanze**: bonifici **in stato di eseguito**, estratto conto o lista movimenti⁶ contenente l'addebito del bonifico e il riferimento espresso alla fattura o altro documento di spesa, data e importo del pagamento effettuato da conto corrente intestato all'impresa richiedente direttamente al fornitore beneficiario (**NON sono validi il mero ordine/disposizione di bonifico, codice CRO o similari**). Nel caso di assegno e di ricevuta bancaria, oltre a copia dell'estratto conto, allegare anche copia dell'assegno e della documentazione bancaria attestante la data e l'importo del pagamento ed il riferimento espresso alla fattura o al documento di spesa a cui si riferisce. I pagamenti con carta di credito sono ammessi se accompagnati da estratto conto intestato all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito stesso⁷. I pagamenti devono essere tracciabili ai sensi della vigente normativa; **non sono ammessi pagamenti in contanti e/o tramite compensazione** tra il beneficiario e il fornitore. Le fatture o i documenti di spesa non quietanzati o la cui quietanza risulti incompleta non consentiranno l'ammissibilità delle relative spese (è opportuno raggruppare le quietanze in un **unico file .pdf firmato digitalmente**);

⁶ ATTENZIONE: l'estratto conto o la lista movimenti sono **SEMPRE** necessari a dimostrazione dei pagamenti. Nel caso di pagamenti cumulativi oltre all'estratto conto da cui risulti l'addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare.

⁷ In caso di pagamento con carta di credito, sono ammissibili anche i pagamenti, accompagnati da estratto conto, effettuati da soggetti facenti parte della compagine sociale e/o titolari di cariche presso l'impresa beneficiaria.

g) **Documentazione comprovante la partecipazione dell'azienda alla fiera** (contratto di adesione all'evento fieristico e prenotazione area espositiva, catalogo fiera, ecc.).

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della domanda; **la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda presentata.**

È obbligatoria l'indicazione di un solo indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio dell'istanza.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ART. 6 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.** Le domande relative a fiere del 1° semestre non ammesse per esaurimento della dotazione finanziaria potranno essere finanziate, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio, con le eventuali risorse non utilizzate nel secondo semestre. Parimenti le risorse destinate al 1° semestre eventualmente non utilizzate, potranno essere portate ad incremento della dotazione finanziaria del secondo semestre. L'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

La Camera di commercio, previa istruttoria e verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, dell'ammissibilità dell'evento fieristico e del rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti dal presente bando, **entro il termine di 120 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza di cui all'art. 4 del bando, provvede all'adozione del provvedimento di accoglimento o di diniego della concessione del contributo,** comunicandone l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente.

In ottemperanza con quanto previsto dell'art. 1, comma 479 della legge di Bilancio 2024 "Controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie", che sostituisce l'art. 5, comma 7 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41), l'Ente camerale, terminata l'istruttoria, prima di procedere con l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comunicherà all'azienda il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) da riportare sulle fatture di spesa oggetto della domanda di contributo, al fine di dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. **L'impresa dovrà riportare il codice CUP sulle fatture di spesa e inviare all'Ente camerale, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, i documenti opportunamente integrati.** Il mancato rispetto dell'adempimento comporterà l'esclusione dell'impresa dal contributo.

Gli elenchi delle domande ammesse e finanziate e delle domande ricevute, ma non esaminate per esaurimento del fondo, vengono pubblicati sul sito camerale www.aa.camcom.it - sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi.

La Camera di commercio eroga al beneficiario in un'unica soluzione il contributo a fondo perduto assegnato, entro i 30 giorni successivi alla data del provvedimento di liquidazione.

Nell'ipotesi di integrazione del fondo di cui all'art. 1, le domande non esaminate per esaurimento delle risorse potranno essere successivamente istruite dalla Camera ai fini della concessione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

ART. 7 – REGIME DI AIUTO E CUMULO

I contributi pubblici oggetto del presente bando sono soggetti al regime "de minimis" nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, in base al quale, **l'importo**

complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa “unica”⁸ non può superare il massimale di € 300.000,00 con riferimento all’ultimo triennio. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio al suddetto Regolamento.

La Camera di commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato. L’impresa può verificare l’ammontare dei contributi ottenuti nell’esercizio corrente e nei due precedenti la data della domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti di Stato al seguente link: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Il cumulo non può comunque superare il 100% dei costi sostenuti poiché in nessun caso è ammesso il sovra finanziamento: sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo ai sensi del presente bando non devono essere stati concessi contributi su altri bandi per un importo che, sommato al contributo del presente bando, comporti il superamento del 100% della stessa spesa ammissibile.

Le spese di cui alla domanda di contributo sul presente bando **non devono essere state oggetto di concessione di contributi su altri bandi che prevedono il divieto di cumulo.** Nel caso in cui l’impresa, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, abbia avuto in concessione contributi sulle stesse spese ammissibili su bando che prevede il divieto di cumulo, deve darne tempestiva comunicazione all’Ente camerale.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO

I soggetti richiedenti il contributo sono obbligati, pena decadenza totale dal beneficio:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a segnalare all’indirizzo PEC info@pec.aa.camcom.it l’eventuale mancata partecipazione all’evento fieristico, la perdita del rating di legalità e ogni altra modifica dei dati indicati nella domanda di contributo;
- d) a conservare la documentazione attestante le spese sostenute per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di erogazione del contributo.

⁸ Si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

ART. 9 - CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stato concesso il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

ART. 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO, RINUNCIA

Il contributo sarà oggetto di revoca nei seguenti casi:

1. venir meno dei requisiti e dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando;
2. mancata presentazione delle integrazioni eventualmente richieste;
3. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
4. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 9 del presente bando, per cause imputabili al beneficiario;
5. esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 9;
6. mancata partecipazione all'evento fieristico.

In caso di revoca del beneficio l'impresa è tenuta a restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Le imprese che intendono rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite PEC all'indirizzo info@pec.aa.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – rinuncia al contributo bando fiere 2024.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente bando è affidato al Responsabile del Settore internazionalizzazione, attrazione investimenti, transizione digitale ed ecologica.

ART. 12 - RICORSI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

Gli interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.

ART. 13 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio fornisce le seguenti informazioni sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo sul presente bando.

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto

il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di contributo, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera di commercio con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore, in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 15 e seguenti del GDPR. In particolare:

- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta info@pec.aa.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Alessandria-Asti, con sede legale in via Vochieri 58, Alessandria – Tel. 0131/3131 – 0141/535211, PEC info@pec.aa.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd2@pie.camcom.it.